



DELIBERA N. 172

30 aprile 2025

Oggetto

Istanza SINGOLA presentata da Tutto Matic S.r.l. - Bando di gara concessione per distributori automatici ai sensi del D.Lgs. 36/2023 con procedura aperta, RDO su MePA, per l'affidamento della concessione di durata triennale del servizio di installazione e gestione di distributori automatici, con pagamento con moneta, chiavetta e dispositivo rendiresto di bevande fredde, calde, snack-merende all'interno delle sedi dell'Istituto Scolastico "Carrara - Nottolini - Busdraghi" di Lucca. CIG: B338D41990 Importo: 100.798,71 S.A.: I.I.S. "Carrara - Nottolini - Busdraghi".

UPREC-PRE-0121-2025-S-PREC (FASC. 1444/2025)

Riferimenti normativi

Art. 98, co. 3 lett. b) del d.lgs 36/2023

Parole chiave

Appalto pubblico – servizi – illecito professionale – non sussiste

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 30 aprile 2025



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 48369 del 27.3.2025, con cui la ditta Tutto Matic s.r.l. contesta il provvedimento di aggiudicazione della gara in oggetto in quanto la aggiudicataria prima classificata avrebbe illegittimamente beneficiato di un punteggio erroneamente attribuito da parte della stazione appaltante;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 50539 del 1.4.2025;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalla parte, dalla stazione appaltante e dalla aggiudicataria controinteressata;

VISTO pertanto che la vicenda oggetto della presente istruttoria verte sulle plurime censure sviluppate con riferimento all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica da parte della stazione appaltante e che avrebbero determinato un'erronea e illegittima aggiudicazione della gara *de qua* alla ditta Sogedai s.p.a., invece che all'o.e. istante, secondo classificato;

PRESO ATTO che la prima doglianza riguarda una presunta dichiarazione non veritiera dell'aggiudicatario in merito al possesso di certificazione (UNI/PdR 125:2022) attributiva di un punteggio premiale: secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti, alla data della scadenza delle offerte (22.10.2024), l'o.e. Sogedai s.p.a. non era in possesso della certificazione *de qua*, che invece aveva dichiarato di possedere, e tale carenza, tuttavia, era emersa solo in sede di verifica dei requisiti. Ciò aveva comportato che all'o.e. era stato attribuito in un primo momento il relativo punteggio premiale, che poi era stato decurtato. Ad avviso della ditta istante, tuttavia, oltre alla riduzione del punteggio (che non aveva comunque inciso sull'esito finale della graduatoria), tale condotta integrerebbe l'ipotesi di illecito professionale ex art. 98, co. 3 lett. b) del d.lgs 36/2023 che avrebbe dovuto valutare la stazione appaltante, in quanto l'aggiudicataria era fin dall'inizio consapevole di non essere in possesso di tale documentazione e, ciò nonostante, ne aveva dichiarato il possesso;

CONSIDERATO che sul punto non può che convenirsi con quanto evidenziato dalla stessa stazione appaltante secondo cui, in primo luogo, l'attribuzione del



punteggio per il possesso della certificazione era da attribuire ad un proprio errore, corretto poi in un secondo momento. Con riferimento invece all'eventuale illecito professionale, la stazione appaltante evidenzia che questo non ha ragione di essere invocato in quanto, sebbene l'o.e. aggiudicatario avesse dichiarato il possesso di tale certificato (mediante "spunta" della relativa casella dell'offerta tecnica), allo stesso tempo aveva reso apposita dichiarazione nella Relazione descrittiva dell'offerta in cui precisava di avere *"avviato il processo di certificazione UNI/PdR 125 e di non esserne in possesso"*, come peraltro confermato dall'ente certificatore (RINA) con apposita dichiarazione su richiesta della stessa stazione appaltante. Da tale ricostruzione, emerge chiaramente come, da un lato, l'attribuzione del punteggio nella graduatoria definitiva sia stata effettuata correttamente, nonostante l'errore iniziale, e, dall'altro, che – stante l'evidente contenuto delle dichiarazioni dell'o.e. aggiudicatario – non possa rinvenirsi alcun illecito professionale riferibile a tale situazione, né alcuna condotta volta ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante visto il tenore delle dichiarazioni dell'o.e. che, sebbene potenzialmente fuorvianti, non appaiono comunque dotate della necessaria "gravità" richiesta dalle previsioni di riferimento. In tal senso, la scrivente Autorità (cfr. Delibera n. 550 del 28.11.2024) ha osservato che la gravità e la rilevanza dell'illecito professionale vada valutata nel senso che *"fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti tali da incidere sulle decisioni della Stazione appaltante in ordine all'ammissione, esclusione o aggiudicazione della gara, richiede che l'Amministrazione valuti, in concreto, se l'informazione fornita abbia avuto impatti decisivi sulle determinazioni assunte, verificando, in particolare, se, in mancanza di tale informazione, sarebbe stata assunta una determinazione diversa"*, circostanza che non ricorre nella vicenda in esame in cui l'erronea attribuzione di punteggio iniziale (anche ipotizzando che fosse ascrivibile alle sole indicazioni dell'o.e., invece che a un errore della stazione appaltante) è stata rapidamente corretta. Per l'effetto di ciò, la prima doglianza appare del tutto priva di pregio;

PRESO ATTO che le successive doglianze per espressa dichiarazione dello stesso istante assumono carattere subordinato alla precedente trattazione,



ciononostante, per completezza di esposizione, se ne darà comunque riscontro;

RILEVATO che la seconda doglianza censura l'attribuzione di punteggio da parte della stazione appaltante riferito alla frequenza di rifornimento dei distributori automatici, che non poteva essere premiata con il massimo in quanto, secondo l'istante, l'approvvigionamento, diversamente da quanto dichiarato dall'aggiudicatario nel modello di offerta tecnica, non sarebbe potuto avvenire quotidianamente, essendo subordinato al "*programma generato dal sistema operativo in base ai volumi di vendita registrati*", come invece asserito nella Relazione descrittiva allegata all'offerta anzidetta;

CONSIDERATO che anche tale doglianza deve ritenersi del tutto priva di pregio in quanto, come osservato dalla stazione appaltante e rinvenibile *per tabulas*, la richiamata Relazione descrittiva – se è vero che subordina il rifornimento ai volumi di vendita che ne determinano la frequenza temporale - contiene espressamente l'inciso per cui il "*rifornimento viene effettuato ... più volte al giorno*". Tali evidenze, pertanto, superano senza alcun dubbio il rilievo di parte istante, che per corroborare la propria tesi aveva pretestuosamente e artificiosamente omesso di riportare la dichiarazione integrale dell'aggiudicatario, la quale, in assenza di ulteriori criticità, giustifica, in ultima analisi, la valutazione operata dalla stazione appaltante sul punto;

PRESO ATTO, infine, che con la terza doglianza l'o.e. istante censura la validità di alcune certificazioni, segnatamente la UNI/PdR 125 e la SA 800, che sarebbero scadute il 12.4.2024 e il nuovo certificato non recherebbe alcuna data, né di emissione, né di nuova decorrenza, paventando pertanto quindi che tali certificazioni sarebbero scadute e il relativo punteggio premiale non sarebbe stato correttamente attribuito;

CONSIDERATO che anche tale ultima doglianza deve ritenersi priva di pregio in quanto la regolarità delle certificazioni, come rappresentato dalla stazione appaltante, risulta essere stata verificata presso l'ente CSQA Certificazioni s.r.l. che ne ha confermato la validità senza interruzione dal 13.10.2023 (data di emissione) fino al 31.12.2026, corroborando, anche con riferimento a tale profilo, la valutazione dell'offerta tecnica effettuata dal I.I.S. "Carrara – Nottolini – Busdraghi";



CONSIDERATO quanto sopra, tutte e tre le doglianze risultano prive di pregio e pertanto la condotta della stazione appaltante risulta essere conforme alla disciplina di riferimento e alla *lex specialis*;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono che, con riferimento alle doglianze dedotte, la stazione appaltante ha agito in conformità alla disciplina di riferimento ed alla *lex specialis*.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmata digitalmente